

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Andrea Berizzi
Simona Bonomelli
Carlo Luigi Rossi
dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Elio Luosi
del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Amanda Milesi
Marcello Razzino
del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Irpef, il bonus di 80 euro arriverà in automatico

Il credito riconosciuto a chi ha un reddito fino a 26 mila euro che deriva da lavoro dipendente e assimilati (esclusa la prima casa)



In busta paga da maggio gli 80 euro previsti dal bonus fiscale decretato dal governo Renzi

Automatico, senza necessità di fare alcuna domanda. Il bonus Irpef di 80 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati, previsto da maggio dal governo Renzi, è ormai alle porte. E ad erogarlo saranno direttamente i sostituti d'imposta (i datori di lavoro) o, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia interrotto prima di maggio, o non esista sostituto d'imposta, sarà possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi riferita al 2014.

Sono alcuni chiarimenti che l'Agenzia delle entrate ha diramato nei giorni scorsi pubblicando il regolamento attuativo delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

I soggetti interessati

Ad essere interessati saranno tutti i contribuenti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro,

purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Fanno parte di questi redditi quelli di lavoro dipendente; redditi assimilati di lavoro dipendenti quali compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tali qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da apporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche, compensi per lavori socialmente utili.

Sono esclusi i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi precedentemente specificati, coloro i quali non hanno un'aliquota lorda generata dai redditi precedentemente specificati superiore alla detrazione per lavoro dipendente e assimilati; chi è titolare di reddito complessivo superiore ai 26.000 euro.

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e, da oggi, consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Il bonus

Il credito bonus è pari a 640 euro, cioè 80 euro mensili, a partire da maggio e a valere per i redditi fino a 24 mila euro. Per i redditi superiori a 24 mila e fino a 26 mila (tetto massimo previsto) il bonus si riduce con gradualità. Il bonus, come specificato dal regolamento, «è rapportato al periodo di lavoro nell'anno», e va calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando i giorni effettivamente svolti.

La modalità di calcolo

Il sostituto d'imposta riconosce il credito automaticamente sulla base delle informazioni a sua conoscenza. Se nella realtà il reddito del beneficiario è superiore il contribuente deve avvisare il sostituto d'imposta il quale provvede a recuperare quanto erogato in più nelle retribuzioni successive o, in alternativa, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. E chi percepisce un credito non spettante dovrà restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi. ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 79

Case popolari Perché l'affitto è indetraibile

Abito nelle case comunali di Azzano San Paolo, l'affitto del mio alloggio viene calcolato dall'Aler di Bergamo, è di circa 3.000 euro l'anno. Il mio reddito per lavoro dipendente lordo è di 20.000 euro.

Ho a carico un figlio che non lavora. L'altra ha perso lavoro, ma ha preso poco più di 2.800 euro di disoccupazione perché aveva lavorato solo 9 mesi, quindi non posso metterla a mio carico, anche se le spese per curare la sua salute hanno superato di gran lunga i 3.000 euro (dentista, occhiali, psicologo).

L'assicurazione dell'auto non posso detrarla, perché (per fortuna la mia macchina è vecchia e piccola) la franchigia è di 40 euro.

Il Caf mi ha detto che non posso detrarre l'affitto per le case popolari.

Domanda: ma perché non posso detrarre l'affitto? In fondo sono soldi in meno che ho a disposizione per mantenere la mia famiglia. Grazie per la gentile risposta.

— LETTERA FIRMATA

La risposta del quesito formulato dal lettore si trova nella Circolare ministeriale n. 95/E del 12/5/2000 che il ministero delle Finanze ha, a suo tempo, emanato in risposta a specifici quesiti concernenti la concessione della detrazione fiscale per i contratti «controllati».

Tra le altre cose il ministero ha chiarito che le disposizioni concernenti le modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione, previste dalla Legge 9/12/1998 n. 431, non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che restano pertanto disciplinati da altra normativa, statale o regionale.

RISPOSTA N. 80

Mutuo: Irpef zero e recupero degli interessi

È possibile recuperare gli interessi di un mutuo ipotecario prima casa e altre spese anche avendo Irpef zero? Mi hanno detto che non è possibile fare il modello 730 per il rimborso. C'è qualche altra via?

— LETTERA FIRMATA

Si segnala che le detrazioni Irpef vanno a ridurre

l'imposta lorda (cfr. art. 11, comma 3, del Tuir approvato con Dpr n. 917/1986 e successive modificazioni secondo cui «l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»). In termini generali, è utile ricordare che le detrazioni fiscali devono intendersi come un recupero delle imposte versate allo Stato e non come un mero rimborso. Pertanto, quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. In tal caso vi è incapienza dell'imposta lorda e non è prevista alcuna possibilità di recupero degli oneri detraibili (tra cui rientrano gli interessi passivi sulla prima casa). In conclusione, la detrazione è persa e non può essere richiesta a rimborso.

RISPOSTA N. 81

Imposta di registro Le novità di quest'anno

Quali sono le novità in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in vigore dal 1° gennaio 2014 per l'acquisto di una unità abitativa soggetta a imposta di registro?

— E. BRAMATI

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014 gli atti relativi ai trasferimenti di immobili soggetti ad imposta di registro proporzionale hanno subito le seguenti modifiche:

- riduzione della misura dell'imposta di registro prevista per l'acquisto della prima casa dal 3% al 2%, con un minimo di € 1.000,00;
- l'agevolazione per l'acquisto della prima casa (2%) non è applicabile se l'unità immobiliare oggetto dell'acquisto è classificata in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
- le imposte ipotecarie e catastali prima calcolate in percentuale sono ora stabilite nella misura fissa di € 50,00 ciascuna nel caso di acquisto della prima casa;
- tassazione di ogni altro trasferimento immobiliare con aliquota al 9% a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale (sino al 31 dicembre 2013 l'aliquota era pari al 7% per l'imposta di registro, oltre alle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%, per un carico complessivo pari al 10%).

Notaio

RISPOSTA N. 82

**Azienda di famiglia
Posso lasciarla in
eredità a un figlio?**

Sono un imprenditore. In azienda lavora da anni il maggiore dei miei tre figli, che è anche l'unico dei tre interessato a proseguire l'attività. Posso già da ora garantirgli il diritto di essere l'unico titolare dell'azienda dopo la mia morte, se anche gli altri figli sono d'accordo?

LETTERA FIRMATA

La legge prevede che Lei, per il periodo successivo alla Sua morte, possa disporre del proprio patrimonio con un testamento, devolvendo ad un solo figlio l'azienda. Con lo stesso testamento Lei assegnerà agli altri figli (e alla moglie), la restante parte del Suo patrimonio. Qualora quest'ultimo non sia sufficientemente capiente, in quanto lesivo dei diritti di legittima che spettano al coniuge e agli altri figli, il testamento potrà essere impugnato (la legge prevede che tre quarti del patrimonio spettino comunque al coniuge e ai figli, poiché solo un quarto è la quota del patrimonio di cui una persona può disporre liberamente). Inoltre, gli altri figli, anche se sono d'accordo con le Sue volontà, non possono, finché Lei è in vita, rinunciare alla Sua futura eredità o accordarsi con il figlio designato, poiché sono vietati i patti successori, accordi stipulati dagli eredi su una successione non ancora aperta. Le consiglio di contattare un notaio che l'aiuterà nel redigere il testamento in modo corretto e La informerà sulla possibilità di trasferire l'azienda ad un figlio, quando Lei è ancora in vita, tramite un patto di famiglia.

RISPOSTA N. 83

**Mutuo prima casa
e assicurazioni
connesse**

Sto per stipulare un mutuo di acquisto prima casa e la Banca mi propone un'assicurazione Cpi (Credit Protection Insurance) a premio unico per garantire una copertura in caso di

TROVA INCENTIVI**Lombardia, voucher da 4,8 milioni per progetti internazionali**

Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, nell'ambito dell'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo concedono contributi a fondo perduto - sotto forma di voucher - alle Pmi lombarde per la partecipazione a fiere internazionali e missioni economiche all'estero. Complessivamente, le risorse stanziate ammontano a 4.840.000 euro. I voucher sono suddivisi nelle misure: A - servizi di consulenza e supporto all'internazionalizzazione; B - missioni commerciali all'estero in forma coordinata; C1 e C2 - fiere internazionali all'estero in forma aggregata o singola.

Regione Lombardia, con decreto n. 3376 dello scorso 17 aprile ha assegnato i primi contributi riferiti alle istanze presentate nel mese di marzo. Nello specifico, nella provincia di Bergamo risul-

tano essere assegnati: 45 voucher A (250 sul territorio regionale) per un ammontare di 90 mila euro; 23 voucher B (246 sul territorio regionale) per un ammontare di 47.900 euro; 20 voucher C1 (344 sul territorio regionale) per un ammontare di 47.100 euro; 35 voucher C2 (185 sul territorio regionale) per un ammontare di 63.800 euro.

Il contributo a fondo perduto è concesso a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa ed il suo valore è variabile da un minimo di 1.200 euro a un massimo di 3 mila euro. Le assegnazioni dei voucher sono a sportello fino ad esaurimento fondi. Il bando è aperto dal 5 marzo 2014 fino al 30 gennaio 2015, suddiviso in tre finestre temporali. La seconda finestra aprirà dalle ore 10 del 14 maggio 2014 per le iniziative con data di inizio compresa tra il 16 giugno 2014 e il 12 ottobre 2014. ■

Sara Fusini

Consulente in politiche del lavoro



morte, infortunio e malattia o perdita del lavoro. Tale assicurazione è facoltativa, ma ci sembra vantaggiosa. Io e mia moglie abbiamo già un'assicurazione sulla vita (TCM). Vale la pena sommare le due assicurazioni? Pagano entrambe in caso di morte, per esempio? Leggere i prospetti informativi è complicatissimo. Chi ci può aiutare? Grazie.

LETTERA FIRMATA

Molte banche offrono al cliente la possibilità di aderire a polizze assicurative per tutelare il patrimonio del cliente dal rischio - connesso alla morte e/o al verificarsi di eventi attinenti alla vita lavorativa e allo stato di salute (incidenti o malattie) - di non far fronte agli obblighi di rimborso del mutuo. In astratto è possibile «sommare» le due assicurazioni, in modo che, in caso di morte, entrambe le assicurazioni verseranno le

somme concordate. Tuttavia, in concreto, è necessario leggere i prospetti informativi, poiché spesso è prevista la non cumulabilità di polizze, soprattutto qualora l'importo che l'assicurazione dovrà versare sia molto elevato. Un agente di assicurazione di fiducia potrà fornirle aiuto. In caso di dubbi, Lei potrebbe stipulare con la banca solo l'assicurazione per i danni derivanti da invalidità totale o temporanea per infortunio, malattia e perdita di impiego.

RISPOSTA N. 84

**Testamento
biologico: quali
sono i limiti?**

Gentile notaio, sono una donna che sta per cominciare cure mediche complicate a seguito di una brutta malattia. Sono sposata e ho tre figli. Vorrei avere maggiori informazioni circa

il cosiddetto testamento biologico. È davvero possibile decidere, nel pieno delle proprie facoltà, fin dove spingere le cure mediche? Devo avere il consenso anche di mio marito? Grazie.

LETTERA FIRMATA

La legge italiana attribuisce alla persona il diritto di acconsentire o meno alle cure proposte. Versando in condizioni gravi, il paziente potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. Il testamento biologico è la dichiarazione di volontà di una persona, capace di intendere e di volere, in merito alle terapie che intende accettare o meno nell'ipotesi in cui si trovasse in condizioni di incapacità di esprimere il diritto di acconsentire o meno alle cure proposte, per malattie che costringano a trattamenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Nel 2001 l'Italia ha ratificato la convenzione di Oviedo del 1997, la quale stabilisce che deve essere tenuta in considerazione la volontà espressa dal paziente in un momento precedente a quello in cui non è più in grado di esprimersi. Nell'attesa di una legge specifica per il testamento biologico, è consigliabile esprimere per iscritto le proprie volontà, consegnando il documento ad un notaio di fiducia. Non è necessario avere il consenso del marito.

**Consulenti
del lavoro**

RISPOSTA N. 85

**Mi reco al lavoro in
auto: sono coperto****per gli infortuni?**

Per recarmi al lavoro non ho la possibilità di utilizzare mezzi pubblici e quindi sono costretto a dover utilizzare la mia auto personale; sono coperto dal punto di vista dell'infortunio in caso di incidente durante il percorso?

LETTERA FIRMATA

La situazione da Lei prospettata viene definita quale «infortunio in itinere», che si identifica come l'infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. Il D.Lgs n. 38/2000 ha previsto che l'infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965).

Per poter essere indennizzato, devono essere rispettati determinati presupposti:

- 1) è necessario che l'infortunio avvenga nel normale tragitto di andata o di ritorno verso o da il luogo di lavoro
- 2) è necessario che il lavoratore non effettui nel tragitto interruzioni o deviazioni non necessarie (sono considerate necessarie le interruzioni e le deviazioni dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti)
- 3) è consentito l'utilizzo di mezzi privati quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio

al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare

RISPOSTA N. 86

**Spettanze dovute
a un dirigente
per licenziamento**

Sono un dirigente e sono stato licenziato dall'azienda per cui lavoravo, che opera nel settore commerciale e del terziario. All'atto dell'erogazione delle ultime spettanze di fine rapporto ho ricevuto, oltre alle consuete competenze, l'indennità sostitutiva del preavviso (in quanto non lavorato) e l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato. L'importo di tali indennità differisce in maniera sostanziale da quanto prospettato da Manageritalia, Associazione alla quale mi sono rivolto per richiedere la necessaria assistenza all'atto del licenziamento. Sembra che Manageritalia consideri, al fine della quantificazione delle suddette indennità, oltre alla retribuzione corrente e alle mensilità aggiuntive, anche la media delle provvigioni percepite, le ferie e i benefits; tali voci non vengono invece considerate nei conteggi dell'azienda. Vorrei gentilmente sapere quale è la procedura corretta per la quantificazione delle suddette indennità.

LETTERA FIRMATA

I criteri adottati per la liquidazione delle spettanze di fine rapporto sono stabiliti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti Aziende Commerciali, in particolare dai commi 6, 7 e 12 dell'art. 35 (Licenziamento). Tali articoli prevedono che «durante il periodo di preavviso, anche se non lavorato e sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni». «L'indennità sostitutiva del preavviso va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta la maturazione del Trattamento di fine rapporto, delle ferie e dei ratei delle mensilità supplementari». Per la quantificazione della suddetta indennità, in base all'art. 2121 del codice civile, vanno inoltre «computate le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese». Devono essere considerati, inoltre, anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro, oltre al controvalore di eventuali benefits, come ad esempio la concessione per uso promiscuo dell'autovettura aziendale. Le suddette voci retributive, utili alla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, valgono anche per il calcolo dell'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato.

**@Trova
Risposte**

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO